

ALLEGATO C

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” – TERNI

DIREZIONE DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI DI ACQUISIZIONE DEI PRODOTTI DELLA FARMACIA OSPEDALIERA

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER LA PROCEDURA APERTA DI DURATA TRIENNALE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER L’U.O. DI NEUROCHIRURGIA (CRANIOPLASTICA E CRANIOTOMIA).

INDICE

Art. 1 – Oggetto della fornitura	Pag. 2
Art. 2 – Durata del contratto	Pag. 2
Art. 3 – Confezionamento ed etichettatura	Pag. 2
Art. 4 – Consegna dei beni	Pag. 3
Art. 5 - Controlli quali-quantitativi	Pag. 3
Art. 6 – Fallimento, successione e cessione della Ditta	Pag. 3
Art. 7 – Modalità di fatturazione e termini di pagamento	Pag. 4
Art. 8 – Revisione dei prezzi	Pag. 4
Art. 9 – Incedibilità dei crediti	Pag. 5
Art. 10 – Deposito cauzionale definitivo	Pag. 5
Art. 11 – Controversie	Pag. 5
Art. 12 – Inadempimenti e penalità	Pag. 5
Art. 13 - Trattamento dei dati personali	Pag. 6
Art. 14 – Oneri Contrattuali	Pag. 6

ART. 1

OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato Speciale d'Oneri disciplina la fornitura di **DISPOSITIVI MEDICI PER L'U.O. DI NEUROCHIRURGIA (CRANIOPLASTICA E CRANIOTOMIA)** dell'Azienda Ospedaliera "S.MARIA" di Terni.

ART. 2

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto viene stipulato per un periodo di 36 mesi, con impegno per l'assuntore nell'eventualità di ritardo nell'aggiudicazione del nuovo appalto di proseguire nella fornitura contrattuale per un massimo di 180 giorni oltre la data della scadenza prevista, senza alcuna maggiorazione dei prezzi.

ART. 3

CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA

Ogni confezione dovrà essere conforme a quanto indicato dalla Direttiva 93/42/CEE. Tutti i dispositivi medici ed il loro relativo confezionamento, etichette e fogli illustrativi dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi e regolamenti comunitari in materia, vigenti all'atto della fornitura, e devono essere provvisti di marcatura di conformità CE ai sensi del D.Lg.vo 46/97 in attuazione della direttiva comunitaria 93/42 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alle norme previste dalla FU XI edizione e successivi aggiornamenti; devono essere confezionati in idonei imballaggi secondo procedure appropriate, in modo tale che siano sterili al momento dell'immissione sul mercato e che mantengano la sterilità nel tempo alle condizioni previste di immagazzinamento e trasporto.

Nella confezione, dove previsto, dovrà essere presente il foglietto illustrativo con le indicazioni per l'uso in lingua italiana

Il numero di pezzi contenuto in ogni scatola o imballo deve mantenersi costante nel corso della fornitura e dichiarato nella documentazione richiesta.

Per tutti i materiali l'etichettatura, in lingua italiana, deve contenere le seguenti informazioni sia sulla confezione esterna che sulla singola bustina:

1. Nome ed indirizzo dell'officina di produzione
2. Denominazione commerciale
3. Descrizione del prodotto e relativo codice
4. Marcatura di conformità CE
5. Numero attestante la certificazione CE da parte dell'Organismo Designato notificante
6. Numero del lotto di produzione
7. Dicitura "sterile" e simbolo del monouso
8. Data di scadenza della sterilizzazione

ART. 4
CONSEGNA DEI BENI

L'intera fornitura dovrà essere ripartita in più consegne da effettuarsi presso il Servizio di farmacia dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria" – V.le Tristano di Joannuccio – Terni, secondo quanto indicato nei vari ordini, a tutto rischio e pericolo del fornitore.

Tutti i prodotti soggetti a scadenza dovranno avere, al momento della consegna almeno i $\frac{3}{4}$ della loro validità.

Le ditte aggiudicatrici dei vari prodotti dovranno impegnarsi al ritiro e sostituzione dei medesimi in prossimità della loro scadenza.

La consegna del materiale dovrà essere effettuata entro 7 gg. dalla data di ricezione dell'ordine trasmesso a mezzo fax.

Nel caso in cui si verificano le inadempienze contrattuali o, comunque, in presenza di qualsiasi irregolarità nella esecuzione della fornitura, l'Amm.ne applicherà penali con le modalità previste dal successivo articolo 12.

ART. 5
CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI

Il controllo quali-quantitativo dei materiali consegnati sarà effettuato da questa Azienda. L'Impresa accetterà eventuali contestazioni sulla quantità, qualità e confezionamento delle merci all'apertura dei colli, anche successivamente alla consegna.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti qualitativi prescritti, la fornitura sarà rifiutata e l'Impresa dovrà provvedere all'immediata sostituzione, facendosi carico di ogni maggiore spesa.

ART. 6
FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA

La fornitura o somministrazione o il servizio si intende risolto in caso di fallimento, anche se seguito da concordato preventivo della Ditta aggiudicataria. Il recesso è altresì consentito nei seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse;
- nei casi di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali

In caso di decesso del titolare della Ditta aggiudicataria, l'Azienda sanitaria può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e successori, oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo risolto l'impegno assunto dal de cuius.

Il consenso scritto dell'Azienda sanitaria è analogamente necessario per il prosieguo

del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda fornitrice o assicuratrice del servizio, ai sensi della vigente normativa del Codice Civile.

Nei raggruppamenti di impresa nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito con unico atto, mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo. Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata.

La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.

ART. 7

MODALITA' DI FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri fiscali, di trasporto, facchinaggio ed ogni altra spesa accessoria per merce resa franco Magazzino Farmacia. L' IVA è a carico di questa Amministrazione.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della gara resteranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura. Il materiale di consumo va fatturato di volta in volta con riferimento agli ordinativi emessi dal Serv. Farmacia.

Per quanto concerne il pagamento delle fatture si stabilisce quanto appresso:

- Il termine di pagamento è previsto entro 90 gg. dalla data di ricevimento della relativa fattura. Tale termine sarà applicato solo nel caso in cui tutte le condizioni di fornitura siano state rispettate. In caso contrario esso si intenderà sospeso sino alla completa osservanza di tutte le prescrizioni contrattuali.

- Il tasso di interesse moratorio, in caso di eventuale ritardato pagamento, è fissato con la maggiorazione di 1 (uno) punto sul saggio di interesse del principale strumento di finanziamento della Banca Centrale Europea, la cui pubblicazione in gazzetta ufficiale è prevista dall'art. 5 comma 2 del Decreto Legislativo 231/02;

- il creditore si impegna, ai sensi dell'art. 6 del decreto, a richiedere direttamente il pagamento degli interessi moratori, senza addebito di spese legali di recupero.

ART. 8

REVISIONE PREZZI

I prezzi rimarranno invariati per tutto il periodo contrattuale salvo quanto previsto dall'art. 115 del D.Lg.vo 163/06 per la revisione di prezzi.

ART. 9
INCEDIBILITA' DEI CREDITI

I soggetti aggiudicatari, con la sottoscrizione del presente capitolato, si obbligano a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti dal presente appalto. Eventuali deroghe devono essere espressamente autorizzate dalla stazione appaltante.

Il mancato rispetto del divieto di cui sopra comporta, a giudizio insindacabile dell'Azienda Ospedaliera, la risoluzione del contratto per colpa del contraente. Alla risoluzione del contratto consegue, quale causa penale, l'incameramento della cauzione definitiva e l'addebito del maggior onere derivante all'Istituto a causa della predetta risoluzione.

ART. 10
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

La ditta che risulterà aggiudicataria dovrà costituire idonea garanzia fidejussoria nella misura e con le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06

ART. 11
CONTROVERSIE

Tutte le vertenze tra l'Amm.ne e la Ditta aggiudicataria saranno soggette alle norme stabilite dal presente Capitolato, dal Disciplinare di Gara e della normativa generale vigente.

In caso di vertenza davanti al Giudice Ordinario il Foro competente è quello di Terni.

ART. 12
INADEMPIMENTI E PENALITA'

Nel caso di inosservanza delle norme del presente capitolato, l'Azienda Ospedaliera applicherà le seguenti penali:

- Ritardi nella fornitura del materiale:

€ **20,00** per ogni giorno di ritardo – Resta impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di provvedere all'acquisto di prodotti similari al libero mercato, addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello pattuito.

- Altre inadempienze riguardanti le forniture (materiale non consegnato ovvero consegnato di qualità non conforme a quello pattuito, sostituzione con ritardo dei prodotti non conformi, materiali aventi scadenza inferiore ai $\frac{3}{4}$ della loro validità) :

Penalità pari al 30% del valore della merce oggetto di contestazione.

La penalità verrà applicata previa contestazione degli addebiti assegnando alla ditta un termine per fornire le proprie controdeduzioni.

La penalità verrà applicata incamerando la cauzione definitiva per l'importo interessato con l'obbligo per la ditta di reintegrare immediatamente la cauzione stessa

o, nel caso in cui questa non sia dovuta, con una semplice richiesta, da parte dell'Azienda Ospedaliera, di assegno circolare non trasferibile per l'importo dovuto. Le penalità sono comunicate alla ditta in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o provvedimento giudiziale.

Qualora le penalità assumano forme che comportano gravi disservizi, si potrà giungere alla risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni prodotti.

E' facoltà dell' Azienda rivolgersi al II° in graduatoria o procedere comunque a nuova gara addebitando in entrambi i casi alla ditta le eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle contrattuali.

ART. 13

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della legge n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni il trattamento dei dati personali è finalizzato allo svolgimento delle procedure di gara ed alla eventuale interruzione e gestione del rapporto contrattuale.

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di gara ai sensi delle normative vigenti.

ART.14

ONERI CONTRATTUALI

Le spese per la stipula del contratto così come le spese di bollo e registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente il contratto stesso sono a completo carico della ditta aggiudicataria.

DIREZIONE DELLE PROCEDURE
CONTRATTUALI DI ACQUISIZIONE DEI
PRODOTTI DELLA FARMACIA OSPEDALIERA
IL DIRIGENTE
(Dott. Moreno Sarti)